

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 nr. 267;

Vista la Legge di stabilità 2022 del 30.12.2021 n. 234;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:

- ✓ Con propria deliberazione nr. 32 del 22.12.2021 è stato approvato il "D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2022-2024 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs. 118/2011. Approvazione nota di aggiornamento" e successive delibere di variazione;
- ✓ Con propria deliberazione nr. 33 del 22.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs. 118/2011 e successive delibere di variazione;

Visto il vigente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 26.06.2020 con la quale si nomina il Funzionario Responsabile del Tributo;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, nr. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, nr. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28.09.1998, nr. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Premesso che la IUC è abolita a decorrere dall'anno 2020 per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'art. 1, Legge nr. 160 del 27.12.2019. Ai sensi del comma 780 del medesimo articolo è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della L. 27.12.2013, nr. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI.

Visto l'articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplina la "Nuova IMU" ed in particolare i seguenti commi:

- comma 738, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

- commi da 739 a 783, che hanno istituito e regolamentato la nuova imposta municipale propria (IMU);
- comma 777, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446;
- comma 754 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
 - comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993 nr. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, nr. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
 - comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 744, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU", approvato con Delibera di C.C. nr. 14 del 30.07.2020;

Visto il vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con Delibera di C.C. nr. 13 del 30.07.2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 22.12.2021 avente per oggetto: "Conferma aliquote IMU e detrazioni d'imposta per l'anno 2022";

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2023 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2022 come segue:

- **aliquota 0,60%** per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9). L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9), così come previsto dall'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019;
- **aliquota pari all' 1,00 %** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- **aliquota pari al 1,06%** per le aree fabbricabili;
- **azzeramento dell'aliquota** di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, nr. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, nr. 133;
- **aliquota pari al 1,03%** per tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- esenzione per i terreni agricoli;

Ricordato che a decorrere dal 01 gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i "beni merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art.1, comma 751 della Legge 160/2019;

***Visto** l'art.15-ter del D.L. nr.34 del 30.04.2019, che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*

Vista la circolare MEF nr. 2/2019 del 22.11.2019 avente per oggetto: Art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, nr. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Udito il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco;

Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti:	8
Consiglieri astenuti:	0
Consiglieri favorevoli:	8
Consiglieri contrari:	0

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di confermare e approvare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni, già deliberate per l'anno 2022, per l'applicazione della nuova IMU:

- **aliquota 0,60%** per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9). L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- **la detrazione di base** pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9), così come previsto dall'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019;
- **aliquota pari all' 1,00 %**; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- **aliquota pari al 1,06%** per le aree fabbricabili;
- **azzeramento dell'aliquota** di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993 nr.557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, nr. 133;
- **aliquota pari al 1,03%** per tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- **esenzione** per i terreni agricoli;

3. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i "beni merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art.1, comma 751 della Legge 160/2019, restando obbligatoria la presentazione della Dichiarazione IMU.

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge nr. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. nr. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

6. Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto oltre alla regolarità contabile.

Con successiva separata votazione in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 8

Consiglieri astenuti: n. 0
Consiglieri favorevoli: n. 8
Consiglieri contrari: n. 0

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere con le successive fasi di acquisizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente Del Consiglio

Firmato Digitalmente

GOTTO MARIA SOLE

IL SEGRETARIO

COMUNALE

Firmato Digitalmente

DI MONTE PIETRANTONIO
